

## **L'ascolto del minore presunta vittima di abuso sessuale: buona prassi**

Abstract: Il presente lavoro vuole focalizzare l'attenzione sulla "buona prassi" di ascolto del minore presunta vittima di abusi sessuali. L'elaborato, oltre a prendere in considerazione le maggiori problematiche che possono derivare da un ascolto non corretto, trae spunto da documenti redatti dal Consiglio Superiore della Magistratura e, criticamente, pone in evidenza le contraddizioni tra quanto asserito dalla giurisprudenza e quanto asserito da ricerche in tema di testimonianza, memoria e suggestionabilità, facendo riferimento anche a linee guida nazionali ed internazionali per una corretta procedura dell'intervista.

L'importanza di attenersi ad una buona procedura di ascolto del minore è fondamentale nell'ambito della psicologia forense per evitare il grosso problema della "creazione" di falsi positivi.

Parole chiave: abuso sessuale, testimonianza, suggestionabilità;

*Abstract: The present work wants to focus the attention on "good practices" while listening to suspected sexually abused children. The report not only takes into consideration the main problems that may derive from an improper listening, but it also centres the attention on documents issued by the Consiglio Superiore della Magistratura (the Council of Magistrates). With a critical analysis, it underlines the contradictions between the laws and what stated in researches about witness, memory and suggestibility, making references also to national and international guidelines for proper interview procedures. It is important to follow good practices in children's listening to prevent the complex problem of creating false positives.*

*Key Word: Sexual abuse, evidence, and suggestibility;*

Quando ci si accinge a sentire dei minori in merito ad un *presunto* abuso sessuale subito, non si può non prescindere da quello che letteratura internazionale, studi e ricerche etc. affermano con forza e, cioè, le “interferenze” che, volontariamente o involontariamente, possono essere poste in essere al momento dell’intervista.

In particolare tra le fonti di errore nella valutazione di un’intervista in materia di abuso sessuale il primo grande scoglio da superare è il problema della suggestione al quale è strettamente connesso il problema della influenza sociale e cognitiva.

Il problema della suggestione concerne il porre domande che affermano più di quanto chiedono, e, spesso e volentieri, se l’intervista è condotta attraverso domande suggestive possiamo arrivare ad ottenere un falso positivo (falso abuso) e cioè una narrazione che assume le sembianze di una narrazione veritiera (quindi una narrazione coerente con l’ipotesi che ci sia stato abuso) ma senza una vittima.

*“Si parla di suggestionabilità solo nel caso di errori di memoria che dipendono da un evento esterno. Quando un testimone riceve un’informazione non vera nell’ambito di un’intervista o di un colloquio, non necessariamente riporta poi quell’informazione perché consapevolmente la accetta come vera, e ritiene che sia un’informazione più corretta di quella che lui ricorda. Può anche accadere, e molto più spesso accade, che il meccanismo sia di natura inconsapevole: ad esempio tutte e due le informazioni sono presenti, quella relativa all’evento originario e quella suggerita nel corso dell’intervista, ma la seconda è più “fresca” dell’altra (perché più recente, e per questo motivo accessibile), e conseguentemente viene erroneamente ritenuta parte del ricordo originario. Oppure la nuova informazione sostituisce la vecchia, originale, senza che l’individuo sia consapevole di questo, e allora l’individuo riporta l’unica informazione in memoria che possiede relativamente a quel certo elemento. In tutti questi casi il risultato è un errore, una distorsione della memoria, sia a livello di resoconto (ossia quello che poi un testimone racconta), sia a livello di rappresentazione dell’evento nella mente”<sup>1</sup>.*

Il fenomeno dell’interferenza della suggestione nel ricordo è stato analizzato da molti studiosi Schacter, Loftus, Gudjsson e tutti mettono in guardia dalle conseguenze di interrogatori suggestivi.

---

<sup>1</sup> Mazzoni C. (a cura di), “La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori. La memoria, l’intervista e la validazione della deposizione”, Giuffrè Editore, Milano, 2000;

La variabilità del grado di suggestionabilità è fortemente correlato sia all'età<sup>2</sup> del minore intervistato sia al suo livello di sviluppo cognitivo. Altra variabile che influenza il grado di suggestionabilità dei minori è il senso di autorevolezza riposto verso la figura che interroga, nel nostro caso il Giudice stesso, per tale motivo, in taluni casi piuttosto che altri quando il "peso" della figura autorevole diventa significativo, domande suggestive devono essere assolutamente evitate.

Altro importante elemento da tenere in considerazione è la memoria dell'evento e, quindi come questo evento viene immagazzinato e riportato poi durante la narrazione. Ricerche dimostrano che minore è la ripetizione e la presentazione di domande in merito un determinato evento, maggiore sarà l'accuratezza del ricordo *"la ripetizione sarà quindi una versione corretta dei fatti solo se nell'intervallo di tempo non sono state fatte domande, o non è stata fornita altra informazione con contenuto suggestivo"*<sup>3</sup>.

La suggestione va intesa come *"... un processo di comunicazione che induce un soggetto ad accettare in assenza, di validi elementi di convincimento, quanto gli viene suggerito. La suggestionabilità fa riferimento, invece, alla tendenza del soggetto a rispondere in un dato modo alla suggestione e al contesto interattivo. Pertanto, mentre la suggestione riguarda le caratteristiche di uno stimolo, la suggestionabilità richiama le caratteristiche della persona che risponde allo stimolo suggestivo"*<sup>4</sup>.

Tale assunto sembra essere troppo spesso dimenticato nel momento in cui si apprende che la narrazione dell'evento critico in questione è stata reiterata, infatti domande o informazioni non corrette, seppur chieste in buona fede, rischiano di

---

<sup>2</sup> In tal senso giova ricordare l'esito di un esperimento su minori di anni 6-7-8 effettuato dal Gulotta ed Ercolin pubblicato su "Psicologia e Giustizia" anno 5, numero 1, gennaio-giugno 2004 i quali giunsero alla conclusione che *"... più i bambini sono piccoli più sono suggestionabili e che la differenza di genere sembra non incidere sulla suggestionabilità (...) soprattutto i bambini di 6 anni da noi intervistati, hanno facilmente cambiato la narrazione dell'evento precedentemente fornita, quando una stessa domanda è stata ripetuta loro. In altre parole, inizialmente i bambini sanno che un evento fosse avvenuto per poi, quando la domanda veniva loro ripetuta una seconda volta, modificare la versione dei fatti nell'esatto opposto e, quindi, confermare quello che prima con la stessa sicurezza essi avevano negato"*. In sintesi gli autori pervengono ad affermare che *"dal nostro studio emerge un quadro allarmante in tema di testimonianza infantile. In definitiva abbiamo trovato che i bambini si lasciano facilmente suggestionare da un adulto, accettando le informazioni (non veritiera) da quest'ultimo suggerite e raccontando fatti mai accaduti. Molti sono stati i bambini che, piuttosto di affermare di non ricordare o di non sapere quanto chiesto dall'adulto, hanno introdotto nei loro racconti particolari falsi (contenuti nelle domande posto loro) ed in parte inventati (frutto della loro fantasia)"*;

<sup>3</sup> Per maggiori dettagli si veda Mazzoni C. (a cura di), "La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori. La memoria, l'intervista e la validazione della deposizione", Giuffrè Editore, Milano, 2000;

<sup>4</sup> De Cataldo Neuburger L., "Esame e controesame nel processo penale. Diritto e Psicologia", Seconda Edizione, Cedam, Padova, 2008;

arricchire il bagaglio mnestico del minore portando alla costruzione, nei casi più gravi, di falsi ricordi in quanto *“possono entrare a far parte del bagaglio di memoria dei bambini, che ricorderanno ciò che è stato suggerito nel corso dei colloqui e delle interviste come se invece fosse parte dell’evento originale”*<sup>5</sup>.

Importante, quindi, quando si interroga un minore è non fornire informazioni o dettagli che lui stesso per primo non ha riferito per non inficiare il racconto di un evento così come realmente vissuto, l’obiettivo è quello di evitare che il minore riporti quanto suggerito esplicitamente dalla domanda: quando si fanno le domande è indispensabile porle in modo che esse non suggeriscano niente. Per tale motivo, come anche detto sopra, l’intervista dovrebbe prevedere un’ampia presenza di domande aperte in cui è dal racconto stesso del minore che l’intervistatore apprende elementi su cui chiudere il cerchio e poter fare poi, se strettamente necessario, domande chiuse.

Tale procedura consente di evitare che venga fornita al testimone l’informazione prima che sia lui stesso a riferirla.

Gulotta (1990)<sup>6</sup> ha fatto addirittura notare che esistono delle costruzioni grammaticali verbi avverbi etc. che, da soli, sono in grado di attivare presupposizioni, cioè, *“di implicare uno stato di cose in base al quale dare un senso alla frase”*<sup>7</sup>.

In merito al problema della suggestionabilità non sfugge il contributo del Consiglio Superiore della Magistratura (2007) nel quale si afferma: *“ricorre sempre più frequente la necessità o, comunque, l’opportunità di procedere a domande di tipo “suggestivo” – nel senso non tanto di suggerire la risposta specifica o prevedibile ma di offrire ipotesi plurime di risposta – al fine di stimolare o facilitare l’apertura del bambino, talvolta particolarmente difficile, specie a fronte di sollecitazioni di temi dal contenuto scabroso”*<sup>8</sup>. Tale affermazione, però, non è seguita, nel testo preso in esame, da riferimenti scientifici o bibliografici che confermano l’ipotesi proposta, onde per cui, nell’ottica del rispetto della validità

---

<sup>5</sup> Mazzoni C. (a cura di), *“La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori. La memoria, l’intervista e la validazione della deposizione”*, Giuffrè Editore, Milano, 2000

<sup>6</sup> Gulotta C., *“Guida alla perizia in tema di abuso sessuale e alla sua critica”*, Collana di Psicologia Giuridica e Criminale, Giuffrè Editore, Milano, 2004;

<sup>7</sup> Gulotta C., *“Guida alla perizia in tema di abuso sessuale e alla sua critica”*, Collana di Psicologia Giuridica e Criminale, Giuffrè Editore, Milano, 2004;

<sup>8</sup> Sinatra A., Consiglio Superiore della Magistratura Nona Commissione – Tirocinio e Formazione professionale. Incontro di studi sul tema *“I delitti sessuali e contro i soggetti deboli: aspetti sostanziali e processuali”*, Roma, 19-21 novembre 2007;

ed attendibilità dell'indagine, non possiamo fare proprio un tale pensiero fino a che resta privo di un riscontro letterario di natura scientifica.

Tali affermazioni, di contro divergono in maniera significativa con quelli che sono i riferimenti scientifici sulle funzioni della memoria *“la traccia di memoria, ogni volta che viene attivata, con il richiamo, è soggetta a cambiamenti e fluttuazioni per cui più numerose sono le rievocazioni di una data informazione, più il ricordo di essa può subire deviazioni e variazioni rispetto all'originale. Inoltre, le nuove informazioni disponibili al momento del richiamo possono aggiungere nuovi dettagli alla traccia di memoria; è, quindi, possibile che l'ultimo richiamo di una informazione presente in memoria attivi, insieme alle tracce più recenti, anche quelle più vecchie e produca pertanto ricordi distorti o falsi. (...) Sono di notevole interesse i meccanismi attraverso i quali la suggestione e l'immaginazione riescono a creare i ricordi di eventi che non si sono mai verificati. E' stato dimostrato che in particolari condizioni, come l'ipnosi non è difficile installare falsi ricordi di un individuo in modi prevedibili e a volte molto efficaci. Spesso i falsi ricordi si creano attraverso la combinazione di ricordi reali con suggestioni indotte da altri. I ricordi distorti possono essere indotti quando un soggetto viene incoraggiato ad immaginare di aver sperimentato certi eventi, senza preoccuparsi se siano realmente accaduti o meno. La conferma di un evento da parte di un'altra persona può essere un potente mezzo per installare un falso ricordo in soggetti particolarmente esposti a questa forme di suggestione”<sup>9</sup>.*

Tale contributo, inoltre, non è nemmeno in accordo con la giurisprudenza sul tema della testimonianza in casi di abuso sessuale *“... Compulsando un bambino con metodi suggestivi o con inopportune domande implicanti la risposta, o comunque, con interventi esterni non adeguati si osserva come sia possibile ottenere informazioni non corrispondenti alla realtà sino a creare nell'interrogato una distorsione dei ricordi o impiantare falsi ricordi autobiografici”<sup>10</sup>.*

Nondimeno giovano essere ricordati altri importanti contributi della Giurisprudenza in materia di testimonianza in casi di abuso sessuale *“... la valutazione del contenuto delle dichiarazioni del minore, che sia parte offesa in un reato di tipo sessuale, deve essere effettuata in riferimento al modo di rapportarsi del minore rispetto alla sfera sessuale e in quanto presuppone una percezione ed un approccio diretti, è riservata ai giudici di merito;*

---

<sup>9</sup> Gasbarri A., Tomaz C., *“ La memoria. Aspetti neurofisiologici”*, Edizioni EdiSES, Napoli, 2005;

<sup>10</sup> Cass. III sezione ud. 2.07.2003, n. 1413 dep. 10.10.2003 imp. B., Pres. Rizzo;

*infatti, la credibilità di un bambino deve essere esaminata in senso onnicomprensivo valutando la posizione psicologica del dichiarante rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne, la sua attitudine a testimoniare – che coinvolge la capacità di recepire le informazioni ricordarle e raccordarle – le sue condizioni emozionali in riferimento alle relazioni con il mondo esterno ed alle dinamiche familiari, nonché i processi di rielaborazione cognitiva delle vicende vissute, processi tanto più limitati quanto più il bambino è in tenera età”<sup>11</sup>, ed ancora, solo per citarne alcune, “... la testimonianza del minore deve passare anche attraverso l’esame dell’atteggiamento psicologico dello stesso con riferimento alla complessità tutta particolare dei comportamenti umani attinenti alla sfera sessuale di una giovane vittima, in cui interagiscono molteplici fattori, correlati o meno con l’età, dei quali occorre stabilire l’incidenza in concreto, come è stato effettuato nell’impugnata sentenza. Infatti la valutazione del contenuto della dichiarazione del minore in materia di abusi sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta, non può non contenere un esame dell’attitudine psicofisica del teste a riferire in maniera utile ed esatta sulla specifica materia e sulla sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne e esterne sicché, superando vecchie tecniche d’indagine e valutazione, in questo campo è invalso l’uso di un’indagine psicologica, che coinvolge due aspetti fondamentali: l’attitudine del bambino in termini intellettivi ed affettivi, a testimoniare e la credibilità del minore. Il primo si sostanzia nell’accertamento della sua capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa da considerare in relazione all’età, alle condizioni emozionali, che modulano le sue relazioni con il mondo esterno, nonché alla qualità ed alla natura delle dinamiche familiari. Il secondo, invece, da distinguersi rispetto all’attendibilità della prova, la cui valutazione resta compito esclusivo del giudice, mira ad esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto e rielaborato la vicenda in guisa da indurla a muoversi tra i termini della sincerità, del travisamento dei fatti o della menzogna”<sup>12</sup>.*

Affermazioni che minimizzano la “tecnica” di una falsa accusa di abuso sessuale, ad esempio nei casi di separazioni conflittuali<sup>13</sup> per ottenere un affidamento esclusivo del figlio, vorrebbe dire non prendere consapevolezza di una triste realtà di fatto,

---

<sup>11</sup> Cassazione Sez. III, 6 aprile 2004 (Di Donna);

<sup>12</sup> Sezione III, sentenza n. 8962 del 3.10. 1997 Ruggieri (rv 208447);

<sup>13</sup> Consiglio superiore della Magistratura, Incontro di studi sul tema “I delitti sessuali e contro i soggetti deboli: aspetti sostanziali e procedurali” Roma, 3-5 ottobre 2007;

documentata da numerose ricerche e purtroppo anche dai numerosi casi che si concretizzano, in tal senso, nelle aule dei Tribunali.

A fronte di ciò ecco perché, così come merita la condanna una persona colpevole, merita il riconoscimento della sua innocenza una persona che non lo è, stante l'importanza di una buona indagine che non può prescindere prima di tutto da un buon ascolto del minore quale, purtroppo, spesso unico testimone dei fatti.

Non si tratta, quindi, né di essere falsificazionisti né di essere verificazionisti a priori, si tratta, bensì, di valutare tutto in un'ottica a 360° nell'interesse della Giustizia e a tutela del minore.

Per quanto sopra detto e documentato, esplichiamo, brevemente, come un minore dovrebbe essere intervistato per evitare sia il caso del *falso abuso* sia che un minore, effettivamente abusato, non possa essere tutelato e protetto.

L'approccio migliore che deve essere adoperato nell'ascolto del minore è quello prende avvio dall'intervista investigativa<sup>14</sup>. Essa prevede 10 step:

- Costruire il rapporto: il bambino sa perché è lì? come e da chi è stato preparato? etc. tale fase ha comunque l'obiettivo di creare un clima di distensione nel minore;
- Preparare il bambino all'intervista: in tale contesto si cerca di comprendere il problema della suggestionabilità del minore, si cerca di spiegare al minore la differenza tra verità e menzogna e si spiega al minore che può anche dire "non so" o "non ricordo" qualora effettivamente non sappia o non ricordi;
- Verificare il livello di sviluppo cognitivo: è fondamentale prendere consapevolezza del livello di sviluppo cognitivo e linguistico del minore;
- Adattare l'intervista al bambino: una volta verificato il livello di sviluppo del minore per poter poi condurre l'intervista con un linguaggio adeguato;
- Introdurre in modo esplicito l'argomento: chiedere al minore, ad esempio se sa perché si trova lì in quel momento, permette al medesimo di seguire il filo dell'intervista;

---

<sup>14</sup> La costruzione di tale intervista prende piede dalle indicazioni del Memorandum of Good Practice adottato in Gran Bretagna e dalla Step Wise Interview elaborata da Yuille e colleghi;

- Racconto libero: al minore deve essere richiesto di descrivere con parole proprie ciò che è accaduto ma senza creare interruzioni o interferenze, senza che vengano riferiti dall'intervistatore elementi, eventi etc. che il minore di sua sponte non ha pronunciato, dare tempo al minore, aspettando qualche secondo prima di riprendere l'intervista in modo da lasciare la possibilità che il resoconto prosegua in maniera spontanea;
- Domande aperte: le domande aperte contribuiscono alla costruzione della narrazione libera. In tal senso le domande più adatte sono quelle introdotte da *come-cosa* mentre andrebbero evitate domande ad alta specificità introdotte da *chi-quando-dove* e *perché*;
- Domande chiuse (solo se necessario): tali domande possono essere poste se, dalla narrazione libera o dalle domande aperte, l'intervistatore ha ancora elementi da chiarire ma il loro utilizzo deve comunque essere limitato e fatto in maniera consapevole. In tal senso bisogna assolutamente stare attenti a non porre domande suggestive su elementi, fatti o circostanze a cui il minore non ha accennato o fatto riferimento. In tal senso comunque tali domande non possono essere poste in modo tale da ricevere solo un SI o NO e, nell'ipotesi che si valutano diverse alternative di risposta, queste devono essere poste in modo da evitare una scelta dicotomica;
- Strumenti ausiliari (solo se necessario): a volte per una maggiore completezza d'indagine si può far disegnare, descrivendolo, ciò che è accaduto;
- Conclusione: in questa fase si riporta al minore quando egli stesso ha dichiarato con le sue parole, successivamente, una volta tranquillizzato, si lascia libero non prima, però, di averlo ringraziato per il suo aiuto indipendentemente che questo abbia avvalorato o sconfirmato la tesi di partenza;

Tale modalità d'indagine prende spunto dalle linee guida del National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) Protocol for Investigative Interview Protocol: *“In breve, la ricerca mostra che, anche se i bambini ricordano chiaramente le esperienze che hanno vissuto, la correlazione tra età e memoria è complessa e soggetta ad una varietà di fattori che influenzano la qualità delle informazioni fornite. Per i nostri scopi, forse il più importante di questi fattori è pertinente all'abilità dell'intervistatore*



di trarre informazioni e dalla volontà e abilità del bambino di esprimerle, piuttosto che dall'abilità del bambino di ricordarle. Come gli adulti, i bambini possono essere testimoni-informatori, e una molteplicità di gruppi di professionisti ed esperti lo hanno riconosciuto, descrivendo una serie di raccomandazioni e indicazioni riguardanti le modalità più efficaci di condurre interviste legali o di tipo investigativo con i bambini (ad esempio: American Professional Society on the Abuse of Children (APSAC), 1990, 1997; Jones, 2003; Lamb 1994; Lamb, Sternberg, & Esplin, 1998; Home Office, 1992, 2002; Orbach, Hershkowitz, Lamb, Sternberg, Esplin, & Horowitz, 2000; Poole & Lamb, 1998; Sattler, 1998; Warren & McGough, 1996). Come sottolineato da Poole and Lamb (1998), questi libri e articoli rivelano un grado sostanziale di consenso riguardo ai modi in cui devono essere condotte le interviste di tipo investigativo, e mettono in luce una convergenza ragguardevole sulle conclusioni suggerite da un'attenta analisi della letteratura empirica e di sperimentazione. Chiaramente, è spesso possibile ottenere informazioni di rilievo dai bambini, ma farlo richiede procedure investigative attente, così come una coscienza realistica delle loro capacità e inclinazioni"<sup>15</sup>.

L'importanza dell'utilizzo di tale protocollo si evince da "I risultati ottenuti in campi di studio indipendenti in quattro paesi (Cyr et al., 2006; Lamb et al., 2006; Orbach et al., 2000; Sternberg, Lamb, Orbach, Esplin, & Mitchell, 2001) dimostrano ampiamente che quando gli investigatori forensi impiegano le procedure di intervista raccomandate e seguono quindi il protocollo strutturato NICH, essi accrescono la qualità delle informazioni prodotte dalle presunte vittime"<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> La traduzione in italiano è nostra. Di seguito riportiamo stralcio del contributo in lingua originale. "In brief, the research showed that, although children clearly can remember incidents they have experienced, the relationship between age and memory is complex, with a variety of factors influencing the quality of information provided. For our present purposes, perhaps the most important of these factors pertains to the interviewer's ability to elicit information and the child's willingness and ability to express it, rather than the child's ability to remember it. Like adults, children can be informative witnesses, and a variety of professional groups and experts have recognized this, offering recommendations regarding the most effective ways of conducting forensic or investigative interviews with children (e.C., American Professional Society on the Abuse of Children (APSAC), 1990, 1997; Jones, 2003; Lamb 1994; Lamb, Sternberg, & Esplin, 1998; Home Office, 1992, 2002; Orbach, Hershkowitz, Lamb, Sternberg, Esplin, & Horowitz, 2000; Poole & Lamb, 1998; Sattler, 1998; Warren & McGough, 1996). As Poole and Lamb (1998) pointed out, these books and articles reveal a substantial degree of consensus regarding the ways in which investigative interviews should be conducted, and a remarkable convergence with the conclusions suggested by a close review of the experimental and empirical literature. Clearly, it is often possible to obtain valuable information from children, but doing so requires careful investigative procedures, as well as a realistic awareness of their capabilities and tendencies". In Lamb M.E., Orbach Y., Hershkowitz P.W., Horowitz D., *Structured forensic interview improve the quality and informativeness of investigative interviews with children: a review of research using the NICHD Investigative Interview Protocol*, Child Abuse Negl. 2007, 31 (11-12), 1201-1231;

<sup>16</sup> Ibidem "The findings obtained in independent field studies in four different countries (Cyr et al., 2006; Lamb et al., 2006; Orbach et al., 2000; Sternberg, Lamb, Orbach, Esplin, & Mitchell, 2001) demonstrate convincingly

In Italia è stato recentemente tradotto il Memorandum of Good Practice on video Recorded Interviews with Children Witnesses for Criminal Proceedings<sup>17</sup>. Questo documento ha come scopo quello di ridurre gli errori che troppo spesso vengono commessi quando si ascolta un minore come testimone.

*“L’altro motivo per cui questi errori sono così facili dipende dal modo in cui operano le modalità di ragionamento dell’uomo. Il nostro sistema si basa su due processi di base, uno deduttivo, per cui da principi generali noi deduciamo conseguente, e uno induttivo, per cui dai dati giungiamo a conclusioni più generali. Ora, la tendenza nell’uomo è di iniziare con delle ipotesi e utilizzare i dati per confermare queste ipotesi. Quindi l’intervistatore spontaneamente e necessariamente inizia l’intervista con un’ipotesi di quanto il testimone racconterà. In alcuni casi, come nei casi di abuso sessuale infantile, spesso l’intervistatore ritiene che il bambino sia effettivamente stato abusato, e ritiene implicitamente che il suo compito sia di portare il bambino a confermare quello che lui come intervistatore ha già appreso da un altro adulto. Questo comportamento da parte dell’intervistatore è completamente spontaneo, e implicitamente ritenuto necessario. Ma è sbagliato, perché è ampiamente dimostrato che un intervistatore che decide che il testimone deve raccontare X porterà il testimone a raccontare X e quindi a confermare l’ipotesi con cui l’intervistatore ha iniziato l’intervista, Ma al contempo iniziare un colloquio investigativo prendendo realmente in esame tutta una serie di ipotesi, come dovrebbe essere fatto, e dare un uguale peso alle varie ipotesi iniziali, e decidere quali elementi possono portare a falsificare ciascuna delle ipotesi è un processo molto complesso e va contro questa forte tendenza naturale, purtroppo assai dannosa ai fini del colloquio investigativo, di confermare quello che si ha in mente”<sup>18</sup>.*

L’autorevolezza del documento citato è sottolineata: *“(…) sono linee guida preparate da una commissione ampiamente multidisciplinare, in cui erano presenti non solo individui appartenenti a questa o quella società scientifica, ma studiosi di varie discipline (sia cliniche che sperimentali di vario orientamento), che mediche, antropologiche etc., oltre a rappresentanti dei corpi investigativi, avvocati, magistrati, politici.”<sup>19</sup>*

Nello specifico il Memorandum descrive:

---

*that when forensic investigators employ recommended interview procedures by following the structured NICH Protocol, they enhance the quality of information elicited from alleged victims”;*

<sup>17</sup> Mazzoni M., “Memorandum of Good Practice on video Recorded Interviews with Children Witnesses for Criminal Proceedings” *Psichiatria, Psicologia e Diritto*, n. 3 Settembre 2010;

<sup>18</sup> *Ibidem*;

<sup>19</sup> *Ibidem*;

- come intervistare, salvaguardare e sostenere un testimone: fare in modo che il bambino si senta sicuro e rilassato in un ambiente accogliente, tranquillo e confortevole;

- come preparare e condurre un'intervista investigativa: considerare il livello di sviluppo del minore, non è opportuna la presenza di persone diverse dall'intervistatore, informare il minore della telecamera e delle finalità dell'intervista;

- tecniche per un'intervista efficace: fase di creazione del rapporto, fase di racconto libero, fase delle domande per chiarire gli elementi emersi (fare in modo che il bambino rievochi liberamente evitando domande forzanti o suggestive; chiudere l'interrogatorio controllando con il bambino di aver compreso bene le parti essenziali del discorso).

Recentemente in Italia sono state approvate le Linee Guida Nazionali in tema di Ascolto del Minore che, rifacendosi ai principi già espressi nella Carta di Noto e recepiti da autorevole Giurisprudenza, ampliano e affermano con maggior vigore i principi e gli insegnamenti di autorevole dottrina in tema di testimonianza del minore. Le suddette Linee Guida Nazionali, seguendo il medesimo principio delle linee guida inglesi, sono state sottoscritte ed elaborate dai maggiori esponenti delle diverse discipline<sup>20</sup>.

In tema di ascolto del minore e buona prassi, discorso a parte meritano i numerosi studi sperimentali che dimostrano come sia possibile impiantare ricordi in merito ad eventi che non si sono mai verificati. Un esempio per tutti è quello inerente la storia di Piaget, il quale per tutta l'infanzia è stato convinto di essere stato rapito da neonato fino a che la baby-sitter non rivelò che aveva inventato tutta la storia *"Devo, quindi, aver sentito il racconto di questa storia, quando ero bambino, storia creduta dai miei"*

---

<sup>20</sup> Società Italiana di Criminologia: Esperti nominati Tullio Bandini e Roberto Catanesi - Società Italiana di Medicina Legale: Esperti nominati Piero Ricci e Marchetti Marco - Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile: Esperti nominati Ugo Sabatello e Giovanni Camerini - Società Italiana di Neuropsicologia. Esperti nominati Giuseppe Sartori e Andrea Stracciari - Società Italiana di Psichiatria: Esperti nominati Loretta Liliana e Francesco Scapati - Società di Psicologia Giuridica: Esperti nominati Guglielmo Gulotta e Luisella de Cataldo. Il documento è stato sottoposto ad un gruppo di esperti supervisor finali Prof. Massimo Ammaniti, Ordinario di Psicologia Dinamica, Univ. "La Sapienza" di Roma, Prof. Ernesto Caffo, Ordinario di Neuropsichiatria infantile, Università di Modena, Prof. Ugo Fornari, Ordinario di Psicopatologia Forense, Università di Torino, Prof.ssa Giuliana Mazzoni, Department of Psychology, Università di Hull (UK);

*genitori, e devo averla proiettata nel mio passato in forma di ricordo visuale”<sup>21</sup>, ancora citando altre ricerche Haugaard, Reppucci, Laurd e Nauful (1991) affermano “In questo studio, bambini dell’età compresa tra i quattro ed i sette anni, sono stati portati a credere di aver visto un uomo picchiare una ragazza, fatto non vero, dopo aver ascoltato la ragazza, mentendo, l’aggressione. Non solo ricordano il fatto non accaduto, ma lo raccontarono pieno di dettagli personali”<sup>22</sup>.*

Le spiegazioni che sottostanno alle lacune dei processi mnestici nei minori è determinato dal mancato sviluppo dei processi cognitivi deputati alla memoria. Studi sul tema insegnano che le trasformazioni del sistema deputato alla memoria sono in continua evoluzione. In tal senso si parla di amnesia infantile<sup>23</sup>.

L’amnesia infantile riduce il numero e la qualità dei ricordi al di sotto dei 4 anni di età. Questo fenomeno non è da considerarsi isolato ma assolutamente fisiologico. Difatti il fenomeno che sottosta ai processi mnestici è correlato allo sviluppo dei lobi frontali. La difficoltà a ricordare in epoca successiva degli episodi autobiografici avvenuti all’interno del periodo dell’amnesia infantile è causato dal fatto che il sistema nervoso del minore continua la sua maturazione fino al quattordicesimo anno di vita. Per questo motivo le ricerche evidenziano come il numero di ricordi di eventi autobiografici sia molto ridotto prima dei 4 anni.

---

<sup>21</sup> Casonato M., “Pedofilia. Stato dell’arte sulle perversioni sessuali”. QuattroVenti Editore, Urbino, 2004;

<sup>22</sup> Casonato M., “Pedofilia. Stato dell’arte sulle perversioni sessuali”. QuattroVenti Editore, Urbino, 2004;

<sup>23</sup> La prime forme di memoria autobiografica raggiungono una struttura simile a quella dell’adulto solo verso i 7-8 anni di età;




Figura n. 2 Numero degli eventi autobiografici ricordati nei primi 10 anni di vita, tratto da "The Distribution of Important and Word-Cued Autobiographical Memories in 20-35 and 70 year-old adults" by D.C. and M.D. Schulkind, 1997, *Psychological and Aging*, 12, 524-535<sup>24</sup>. In ascissa è posta l'età del soggetto e in ordinata il numero di eventi ricordati aumenta moltissimo dopo i 4 anni;

Qualora tutta questa serie di conoscenze scientifiche e buona prassi metodologica non siano tenute in debito conto, oltre che non realizzare un "buon ascolto" del minore, si potrebbe pervenire ad un'errata conclusione, o meglio realizzare e concretizzare l'esperienza di un falso positivo con conseguenze devastanti sia per il corretto e sano sviluppo psichico del minore sia per l'annullamento dell'esistenza del presunto colpevole, etichettato ed inserito in un circuito giudiziario con la peggiore - e forse la più ignobile - delle accuse.

## Bibliografia

- AA.VV. (2010), *L'ascolto del minore testimone, Linee Guida Nazionali*, Roma, 6.11.2010;
- AA.VV. La giurisprudenza per lo psicologo forense. Sentenza in tema di valutazione della testimonianza infantile nei casi di violenza sessuale, *Cassazione Penale*, sez. III, 8.3.2007 n. 121/07;
- Asperger R., Mazzoni C. (2007), Un confronto tra le linee guida per l'ascolto del minore in casi di presunto abuso sessuale, in *Maltrattamento e Abuso all'infanzia*, 9, 67-92;

<sup>24</sup> Pillemer D.B., "What Is Remembered about early childhood events?" *Clinical Psychology Review*, Vol. 18, No. 8, pp. 895-913, 1998;

- Caffo E., Camerini C.B., Florit C. (2004), *Criteri di valutazione nell'abuso all'infanzia. Elementi clinici e forensi*, McGraw-Hill;
- Casonato M. (2004), "Pedofilia. Stato dell'arte sulle perversioni sessuali". QuattroVenti Editore, Urbino,;
- Ceci S.J., Ross D.F. Tolga M.P. (1987), Suggestibility of children's memory; psycholegal implication, in *Journal of Experimental Psychology General*, 116, 38-39;
- Ceci S.J., Bruck M. (1993), The suggestibility of the child witness: a historical reviews and synthesis, in *Psychological Bulletin*, 113, 403- 439;
- Cesari C., ( a cura di) (2008), *Il minore fonte di prova nel processo penale*, Giuffrè Editore, Milano,;
- Crapanzano C., *La testimonianza di minorenni nel processo penale*, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com);
- De Cataldo Neuburger L., Gulotta G. (2004), *La carta di noto e le linee guida deontologiche per lo psicologo giuridico*, Giuffrè Editore, Milano;
- De Cataldo Neuburger L. (2008), *Esame e controesame nel processo penale*, Cedam, Padova;
- De Cataldo Neuburger L. (2009), *La psicologia della testimonianza dal codice i Manu ai giorni nostri (passando per la Santa Inquisizione)*, in *Psichiatria, Psicologia e Diritto*, Anno I, n. 1 Aprile 2009;
- Dettore D., Fuligni C. (1999), *L'abuso sessuale sui minori. Valutazione e terapia delle vittime e dei responsabili*, Seconda edizione, McGraw-Hill, Milano;
- Dettore D., Fuligni C. (2008), *L'abuso sessuale sui minori. Valutazione e terapia delle vittime e dei responsabili*, Seconda edizione, McGraw-Hill, Milano;
- Faller K.C., Corwin D., Olafson E. (1993), *Research on false allegations of sexual abuse"* in *APSAC Advisor*, 6 (3), 1-10;
- Fanfoni L., *Il problema del ricordo e le tecniche di intervista*, in *Il minore sessualmente abusato: vicende processuali e trattamento terapeutico*, in [www.altrodiritto.unifi.it](http://www.altrodiritto.unifi.it);
- Fanfoni L, *Gli aspetti giuridici della testimonianza del minore sessualmente abusato*, in *Il minore sessualmente abusato: vicende processuali e trattamento terapeutico*, in [www.altrodiritto.unifi.it](http://www.altrodiritto.unifi.it);
- Foley M.A., Johnson M.K. (1985), *Confusion between memories for performed and imagined actions. A Developmental comparision*, in *Child Development*, 56, 1145-1155;
- Forza A. (2010), *La psicologia nel processo penale. Pratica forense e strategie*, Giuffrè Editore, Milano;
- Foti C. (1998), *La valutazione psicologica dell'attendibilità del minore presunta vittima di abuso sessuale*, in *Minori e Giustizia, Rivista Interdisciplinare di Studi Giuridici, psicologici, e pedagogici sulla relazione fra minorenni e giustizia*, n. 2;
- Foti C. (2007), *Il negazionismo dell'abuso sui bambini, l'ascolto non suggestivo e la diagnosi possibile*, Relazione presentata al C.S.M. il 3-5 ottobre, 2007;
- Gatto A. (2010), *Nona Commissione Incontro di studio sul tema delle prova dichiarativa: meccanismo del ricordo, tecniche di escussione e criteri di valutazione*, *La testimonianza debole: la testimonianza della vittima di reato*, Roma, 8-10 marzo 2010 C.S.M.;
- Gobbo C., Fregoni C. (1995), *Alcuni fattori che influenzano la suggestionabilità del ricordo in bambini di quattro e sette anni*, in *Età Evolutiva*, n. 52, ottobre, 76-82;

- Gasbarri A., Tomaz C. (2005), *La memoria. Aspetti neurofisiologici*, Edizioni EdISES, Napoli, 2005;
- Gobbo C., Mega C. (2002), Does the nature of the experience influence suggestionability? A study of children's event memory, in *Journal of Experimental Child Psychology*, 81, 502-530, 2002;
- Gulotta C., Cutica I. (2004), *Guida alla perizia in tema di abuso sessuale e alla sua critica*, Giuffrè Editore;
- Gulotta C., Ercolin E. (2004), La suggestionabilità dei bambini: uno studio empirico, in *Psicologia e Giustizia*, Anno 5, numero 1, gennaio-giugno;
- Lamb M.E., Orbach Y., Hershkowitz P.W., Horowitz D. (2007), Structured forensic interview improve the quality and informativeness of investigative interviews with children: a review of research using the NICHD Investigative Interview Protocol, *Child Abuse Negl.*, 31 (11-12), 1201-1231;
- Mazzoni C., (a cura di) (2000), *La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori. La memoria, l'intervista e la validazione delle deposizioni*, Giuffrè Editore;
- Mazzoni C. (2003), *Si può credere ad un testimone? La testimonianza e le trappole della memoria*, Il Mulino, Bologna;
- Mazzoni C. (2010), Memorandum of Good Practice on Video Recorded Interviews with Child Witnesses for Criminal Proceedings, 1992, in *Psichiatria, Psicologia e Diritto*, N. 3 Settembre 2010;
- Peterson C. (2002), Children's long term memory for autobiographical event, in *Development Review*, 22, 370-402;
- Petter C. (1980), "Il colloquio nelle ricerche sui bambini", in Trentin C., (a cura di) *Manuale del colloquio e dell'intervista*, ISEDI, Mondadori;
- Pillmer D.B. (1998), What is remembered about early childhood events?, in *Clinical Psychology Review*, Vol. 8, No. 8. pp. 895-913;
- Quas J.A., Goodman C.S., Bidrose S., Pipe M-E. Craw S. (1999), Emotion and memory: children's long-term remembering, forgetting, and suggestibility, in *Journal of Experimental Child Psychology*, 72, 235-270;
- Rubin D.C. Schulkind M.D. (1997), The distribution of important and word-cued autobiographical memories in 20-35 and 70 year old adult" in *Psychology and Aging*, 12, 524-535;
- Ruffman T., Rustin C., Garnham W., Parkin A.J. (2001), Source monitoring and false memories in children: relation to certainty and executive functioning, *Journal of Experimental Child Psychology*, 80, 95-111;
- S.I.N.P.I.A. (Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza) (2007), *Linee guida in tema di abuso sui minori*, Erickson, Trento;
- Uheara I. (2000), Differences in episodic memory between 4 and 5 years old: false information versus real experience, in *Psychological Reports*, 86, 745-755;
- Vannucci M. (2008), *Quando la memoria ci inganna. La psicologia delle false memorie*, Carocci Editore, Roma;

